CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 26 agosto 2010, n. 5967.

Sono illegittimi i voti espressi in forma assistita e devono pertanto essere annullati, nel caso in cui la certificazione dell'inabilità che impedisce la materiale espressione del voto da parte degli elettori, sia stata rilasciata da un medico legato ad un candidato da un rapporto di parentela fino al quarto grado.

Omissis.
Preliminarmente, va rilevato che, dalla documentazione in atti, non risulta che il presidente del seggio abbia effettuato ulteriori accertamenti o prove empiriche nei confronti degli elettori che hanno votato con le certificazioni rilasciate dal dott. "Y" e che, di conseguenza, solo tali certificazioni hanno assunto valore determinante ai fini dell'ammissione al voto degli elettori che ne hanno usufruito.
Ciò posto, va rilevato che le stesse, in quanto rilasciate da un medico, fratello di un candidato poi risultato eletto, devono ritenersi illegittime per violazione del cit. art. 41 perché, i funzionari medici designati dall'Usl a rilasciare i certificati per il voto assistito "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".
Ciò posto, l'illegittimità dei certificati volti ad accertare la sussistenza di una infermità tale da rendere necessario il voto assistito determina una illegittima modalità di espressione del voto dell'elettore che ne usufruisce e tale voto deve, necessariamente, essere annullato.
Omissis.
In relazione a quanto esposto, deve ritenersi inammissibile la domanda di verificazione volta ad accertare l'effettivo stato di salute degli elettori che hanno usufruito di una certificazione emessa "contra legem", atteso che l'illegittimità è riferita alla certificazione in quanto illegittimamente emessa.
Omissis.